

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
FORME TECNICHE DEL BILANCIO INDIVIDUALE IAS****ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE****Roma, 13 luglio 2007**

Sul documento oggetto di pubblica consultazione sono pervenute osservazioni dall'Ordine Nazionale degli Attuari con riferimento al punto "i) il giudizio dell'attuario revisore", riportate in calce al presente documento. L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha comunicato di non avere osservazioni.

L'Ordine Nazionale degli Attuari osserva che l'attività dell'attuario revisore si inserisce nell'ambito della complessiva attività della società di revisione e che pertanto l'oggetto delle sue verifiche deve essere coerente con le finalità della revisione contabile del bilancio IAS. L'attività dell'attuario revisore non può essere ricondotta a verifiche esterne al contesto di riferimento del bilancio IAS ed, in particolare, all'espressione di un giudizio su poste determinate per finalità diverse da quelle contabili (ad esempio per finalità di vigilanza).

Le osservazioni dell'Ordine sono state parzialmente accolte, prevedendo che l'attuario revisore, sulla base delle risultanze dell'analisi svolta dalla società di revisione:

- sottoponga a verifica l'importo delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio IAS;
- esprima un giudizio di sufficienza sull'ammontare delle riserve tecniche per il quale il Codice delle Assicurazioni impone la copertura con attivi idonei assoggettati al privilegio degli assicurati. Tale importo, derivante dal complesso dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione, è riportato nella nota integrativa del bilancio IAS ai sensi dello IAS1.124A-124C e del citato art. 93 del Codice delle Assicurazioni.

Tale impostazione si inserisce nel contesto IAS e risulta coerente con le finalità della revisione contabile coniugando, al fine di mantenere inalterata la tutela degli interessi degli assicurati, il rispetto dei principi contabili internazionali con il rispetto delle norme previste dal Codice delle Assicurazioni. Tale impostazione risulta inoltre coerente con l'approccio seguito dalle Autorità di Vigilanza europee (CEIOPS) nell'ambito dello sviluppo del progetto *Solvency II*¹.

Il Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007 si inserisce nel contesto IAS ed in particolare, nelle previsioni dello IAS1.124A-124C il quale stabilisce che, qualora un'entità sia soggetta al rispetto di requisiti patrimoniali esterni, le note al bilancio debbano illustrare le informazioni in merito alla natura di tali requisiti e al modo in cui sono integrati nella gestione del capitale, avvalendosi anche dell'ausilio di dati quantitativi.

¹ L'approccio CEIOPS prevede che, al fine di favorire la trasparenza e a vantaggio della comprensibilità delle informazioni da parte dei terzi fruitori, le imprese debbano illustrare anche le eventuali differenze tra importi e metodi di valutazione utilizzati a fini prudenziali e le corrispondenti poste di bilancio determinate secondo il quadro contabile di riferimento. (CEIOPS DOC 03/07 "Advice to the European Commission on Supervisory Reporting and Public Disclosure in the Framework of the Solvency II Project").

Al riguardo, il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 90 del Codice delle Assicurazioni, prevede che le imprese debbano fornire nell'ambito della nota integrativa informazioni circa il rispetto delle condizioni d'esercizio ("requisiti patrimoniali esterni" ai sensi dello IAS1) attraverso l'illustrazione della documentazione allegata al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 93 del Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, dei prospetti che dimostrano la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'attività dell'impresa di assicurazione di cui al Titolo III del Codice stesso (prospetto dimostrativo del margine di solvibilità e prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche).

Attraverso tale approccio, in applicazione dell'art. 102 del Codice delle Assicurazioni, le verifiche esterne sul bilancio IAS saranno condotte sia su poste del passivo che sugli importi riportati nelle note al bilancio, fornendo utile informativa pubblica e supportando al tempo stesso l'Autorità nel tutelare l'interesse degli assicurati.